Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° Roma - Giovedì, 31 maggio 1928 - Anno VI Numero 127

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero. (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, **DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.**

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1532.

LEGGE 17 maggio 1928, n. 1094.
Istituzione dell'Azienda autonoma statale della strada.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituita, alla diretta dipendenza del Ministro per lavori pubblici, l'Azienda autonoma statale della strada.
Essa ha per còmpito:

a) di assumere la gestione delle strade statali curando la manutenzione ordinaria e straordinaria e provvedendo alla sistemazione di esse;

b) di controllare l'esercizio delle autostrade definitivamente ultimate e collaudate;

c) di presiedere alla attuazione delle leggi e dei regolamenti di polizia per quanto concerne la tutela del patrimonio delle strade statali, nonchè per quanto concerne la circolazione stradale e sulle aree pubbliche.

Art. 2.

Le strade statali alla cui manutenzione e sistemazione provvede l'Azienda autonoma statale della strada a norma del precedente articolo sono quelle risultanti dall'elenco annesso alla presente legge, il quale, a decorrere dal 1° luglio 1928, sostituisce a tutti gli effetti l'elenco annesso al R. decreto 15 novembre 1923, n. 2506.

Art. 3.

All'Azienda autonoma presiede il Ministro per i lavori pubblici.

Sono altresì organi di essa:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore generale;
c) gli Uffici compartimentali per la viabilità.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici, e, per sua delega, dal Sottosegretario di Stato o da un vice-presidente nominato dal Ministro fra i componenti del Consiglio di amministrazione.

Esso è composto:

a) dal direttore generale dell'Azienda;
b) dal direttore dei servizi amministrativi;
c) da un consigliere di Stato;
d) da un sostituto avvocato erariale;
e) da tre funzionari tecnici dell'Azienda;
f) dal capo ragioniere dell'Azienda;
g) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle finanze;
h) dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti;
i) da un funzionario in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;
l) da un rappresentante della Federazione nazionale delle provincie;
m) da un rappresentante del Reale Automobile Club d'Italia;
n) da un rappresentante del Touring Club Italiano;
o) da un rappresentante indicato di comune accordo fra l'Ente nazionale industrie turistiche e la Compagnia italiana turismo;
p) da un tecnico docente in una Regia scuola d'ingegneria del Regno.

Il direttore generale dell'Azienda e gli altri membri del Consiglio sono nominati con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto, occorrendo, con gli altri Ministri interessati, udito il Consiglio dei Ministri.

Il Consiglio di amministrazione dovrà aggregarsi un rappresentante del Ministero della guerra ogni qualvolta debba prendere in esame proposte o progetti di lavori che abbiano o possano avere attinenza alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, e potrà richiederne l'intervento in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno.

Art. 5.

Il Ministro, udito il Consiglio di amministrazione, delibera:

a) sul progetto di bilancio preventivo, sulle proposte di variazione in corso di esercizio e sul conto consuntivo;
b) sui programmi di massima per la sistemazione della rete stradale dell'Azienda;
c) sul programma di ripartizione, in relazione all'ordinaria disponibilità di bilancio, dei fondi per la manutenzione ordinaria;
d) sui progetti per lavori di progressiva sistemazione stradale qualunque sia il loro importo e su quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria di importo superiore a L. 500,000 da appaltarsi mediante asta pubblica o licitazione privata;
e) sui progetti per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi a trattativa privata od in economia, allorchè l'importo preveduto dell'opera superi L. 300 mila; sulle domande di concessione di lavori di sistemazione e miglioramento delle strade affidate all'Azienda;
f) sugli schemi di convenzione, da stipularsi con le Provincie o con i consorzi di Provincie, per la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e riparazione di tutte o di parte delle strade statali comprese nei rispettivi territori;
g) sulle eventuali modificazioni ai capitolati speciali-tipo per la manutenzione stradale e per gli approvvigionamenti relativi;
h) sulla istituzione di liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi L. 100,000;
i) sugli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente L. 50,000;
l) sulle domande di condono di penali previste nei contratti a carico dei fornitori od appaltatori, allorchè la somma in controversia e che l'Amministrazione abbandona superi L. 20,000;
m) sulla eventuale concessione di premi di operosità e di rendimento al personale posto alla dipendenza dell'Azienda;
n) su ogni altro argomento sul quale abbia ritenuto opportuno promuovere il parere del Consiglio di amministrazione.

Su ogni argomento da trattarsi riferisce un consigliere di volta in volta incaricato dal presidente.

Art. 6.

In tutti i casi per i quali sono prescritti dalle disposizioni vigenti i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, questi, ad ogni effetto, sono sostituiti dal parere del Consiglio di amministrazione dell'Azienda.

Art. 7.

Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione occorre la presenza di almeno 10 consiglieri, oltre il presidente, e per la validità dei suoi pareri la maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 8.

La carica di consigliere di amministrazione dell'Azienda è incompatibile con la qualità di proprietario, amministratore, procuratore, rappresentante o consulente di società o ditte l'attività delle quali sia rivolta alla sistemazione, manutenzione o costruzione di strade.

Art. 9.

Per tutto quanto non sia da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione giusta il precedente art. 5, provvede il Ministro o per sua delegazione il direttore generale, sentito, ove occorra, il parere dei funzionari tecnici nei limiti e con le modalità che saranno stabilite con successivo regolamento da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 10.

Il direttore generale dell'Azienda è classificato nel grado quarto dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, approvato con R. decreto 11 novembre 1923.

n. 2395, ed è di diritto membro effettivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il direttore dei servizi amministrativi è classificato nel grado quinto dell'ordinamento suddetto ed è nominato con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 11.

Il direttore dei servizi amministrativi coadiuva il direttore generale e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Egli esercita inoltre le funzioni di capo della segreteria del Consiglio di amministrazione coadiuvato da funzionari dell'Azienda da nominarsi dal Ministro per i lavori pubblici.

Presso la direzione generale dell'Azienda è costituito un ufficio centrale di ragioneria diretto da un capo ragioniere le cui attribuzioni saranno determinate con regolamento da emanarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze.

Art. 12.

Con decreto Reale su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, sono stabilite le indennità del direttore generale, del direttore dei servizi amministrativi e dei consiglieri di amministrazione.

Art. 13.

Con decreto Reale promosso dal Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, sarà provveduto, anche in deroga alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ad emanare tutte le norme occorrenti per l'ordinamento e per il regolare funzionamento dell'Azienda.

Art. 14.

Gli stipendi e gli assegni al personale dell'Azienda e da qualunque ruolo provengano sono a carico del bilancio dell'Azienda stessa.

Il trattamento economico, disciplinare e di carriera del personale addetto all'Azienda sarà regolato col decreto Reale che provvede all'ordinamento di essa in conformità dell'art. 13.

Art. 15.

Gli uffici periferici sono costituiti dai « Compartimenti per la viabilità », ciascuno dei quali comprende più Provincie.

I compartimenti hanno la cura delle strade statali comprese nella propria circoscrizione.

Essi:

a) propongono alla direzione generale dell'Azienda i provvedimenti necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria della strada;

b) compilano i progetti riguardanti lavori di manutenzione e di sistemazione e conferiscono la loro approvazione in linea tecnica a quelli il cui importo non ecceda le lire 100,000;

c) dirigono i lavori dati in appalto e ne redigono le contabilità;

d) provvedono alla esecuzione dei lavori in economia regolarmente autorizzati;

e) esercitano l'alta vigilanza sulla circolazione stradale;

f) provvedono all'istruttoria di ogni pratica connessa ai còmpiti dell'Azienda.

Art. 16.

Le entrate dell'Azienda sono costituite:

a) dalla tassa di circolazione sugli autoveicoli, il cui provento sarà per intero devoluto all'Azienda, rimanendo soppressa la compartecipazione ad esso delle Provincie e dei Comuni;

b) dal contributo di miglioramento stradale a carico degli autoveicoli istituito con R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2446;

c) da un contributo fisso annuo del Tesoro dello Stato consolidato nella somma di L. 180,000,000 per un ventennio da pagarsi in rate trimestrali anticipate di L. 45,000,000 ciascuna;

d) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade statali fuori degli abitati;

e) dai proventi netti delle conciliazioni, oblazioni e condanne a pene pecuniarie spettanti allo Stato per contravvenzioni alle norme di polizia stradale e sulla circolazione;

f) dai canoni per la concessione di occupazioni e di attraversamento delle strade statali;

g) da tutti i proventi di qualunque natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade affidate all'Azienda e dalla vendita di relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione ad uso pubblico di strade statali o di parte di esse;

h) dal contributo integrativo dell'utenza stradale da parte di aziende industriali e di trasporti che usino di strade statali in modo da determinarne un eccezionale logorio sia con autoveicoli, sia con carri a trazione animale. Sono esclusi da tale contributo gli autoveicoli adibiti ai servizi pubblici concessi od autorizzati e quelli in uso alle Amministrazioni dello Stato.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno stabiliti l'entità ed i limiti del contributo suddetto e fissate tutte le altre norme occorrenti per coordinarne l'applicazione in rapporto agli altri tributi sulla circolazione;

i) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda.

Art. 17.

Del contributo dovuto dallo Stato, di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente, saranno rimborsati 70 milioni annui dalle Provincie in correlazione con le somme che a queste fanno attualmente carico per la manutenzione di strade passate in gestione all'Azienda.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per le finanze di concerto coi Ministri per l'interno e per i lavori pubblici, sarà regolato il riparto del suddetto importo fra le Provincie.

Alla percezione di queste somme lo Stato provvederà con trattenute sulle somme dovute alle Provincie a titolo di compartecipazione sulla tassa scambi, e, ove queste non sieno sufficienti, le Provincie stesse, su richiesta del Ministero delle finanze, dovranno rilasciare delegazioni sulle sovraimposte e sugli altri cespiti dati in riscossione ai ricevitori provinciali.

Art. 18.

Le spese dell'Azienda sono costituite:

a) dalle spese di personale e dalle spese generali e di amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Azienda;

b) da quelle per la manutenzione ordinaria delle strade statali, per la vigilanza su di esse e per la disciplina della circolazione;

c) dalle spese occorrenti per riparare o prevenire danni di forza maggiore alle strade e loro pertinenze;

d) dalle spese necessarie per la dotazione del materiale di esercizio occorrente all'Azienda;

e) dalle spese occorrenti sia per la sistemazione progressiva delle strade, sia per opere singole di carattere patrimoniale, sulla rete stradale non sistemata;

f) dalle spese per il funzionamento della Milizia stradale di cui al successivo art. 34.

La parte non erogata degli stanziamenti di bilancio per la manutenzione ordinaria delle strade e di quelli per riparazioni o prevenzioni di danni sarà, alla chiusura dell'anno finanziario, mantenuta tra i residui.

Art. 19.

La Tesoreria centrale, al principio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere pel finanziamento dell'Azienda un'apertura di credito fino ad un quarto dell'ammontare complessivo delle somme stanziate nel bilancio della spesa dell'Azienda per l'esercizio stesso. In caso di necessità urgente tale limite potrà essere superato previa autorizzazione data, di volta in volta, dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Tale anticipazione dovrà essere rimborsata alla Tesoreria senza interessi nel termine massimo di mesi sei.

Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalle Tesorerie dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all'Azienda e le anticipazioni eventuali di cui ai precedenti commi e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di essa.

Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere depositate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti od investite in titoli di Stato.

Art. 20.

E' data facoltà all'Azienda di affidare alle Provincie, o a consorzi di Provincie, la manutenzione ordinaria e le opere straordinarie di sistemazione e di riparazione di tutte o di parte delle strade statali scorrenti nei rispettivi territori.

Art. 21.

Le aste pubbliche per l'appalto di opere dipendenti dall'Azienda, il cui importo eccede L. 500,000, saranno tenute simultaneamente presso la direzione generale dell'Azienda e presso la prefettura della Provincia nella quale le opere stesse si devono eseguire. Le licitazioni private per opere il cui importo eccede L. 500,000 si terranno esclusivamente presso la direzione generale dell'Azienda.

Le aste pubbliche e le licitazioni private per opere di importo inferiore avranno luogo presso le prefetture tranne che l'Amministrazione dell'Azienda stabilisca altrimenti.

Quando l'aggiudicazione sia avvenuta presso le prefetture, la stipulazione del contratto avrà luogo a cura delle prefetture medesime, assumendo il prefetto la legale rappresentanza dell'Azienda.

Questa potrà altresì delegare i prefetti alla stipulazione di contratti a trattativa privata.

Quando l'aggiudicazione dell'appalto sia avvenuta presso la direzione generale dell'Azienda e nei casi di contratti a trattativa privata o di concessioni che l'Amministrazione dell'Azienda intenda stipulare direttamente, alla stipulazione di essi provvederà un funzionario amministrativo di grado non inferiore al nono appositamente delegato dal Ministro per i lavori pubblici.

Art. 22.

E' applicabile all'Amministrazione dell'Azienda la legge sulla contabilità generale dello Stato, in quanto non sia modificata dalle disposizioni della presente legge.

L'Amministrazione dell'Azienda provvede coi propri organi ai servizi ed alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento.

I contratti dell'Azienda sono equiparati a quelli dello Stato agli effetti tributari.

Art. 23.

L'Amministrazione dell'Azienda provvede a trattativa privata ed in economia ad opere e forniture di qualunque importo quando, per l'assoluta urgenza di salvaguardare la sicurezza e la regolarità del transito, non sia consentito l'indugio dei pubblici incanti.

Art. 24.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze, udito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate norme per l'esecuzione e la gestione di lavori che sono nella competenza dell'Azienda con criteri di semplificazione e seguendo, solo in quanto appaia opportuno, le norme vigenti per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

In pendenza della emanazione di tali norme saranno applicate quelle attualmente in vigore per la gestione delle opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici, in quanto non siano modificate dalla presente legge.

Art. 25.

L'approvazione dei progetti da parte del Ministro per i lavori pubblici equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Per le espropriazioni occorrenti alla occupazione di cave di materiale impiegabile nei lavori stradali ed alla esecuzione dei lavori che sono nella competenza dell'Azienda questa ha facoltà di applicare le norme contenute negli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli.

Art. 26.

La consulenza legale dell'Azienda è affidata alla Regia avvocatura erariale.

Nelle vertenze che la interessano l'Azienda ad ogni effetto giuridico verso i terzi è rappresentata dal Ministro.

Il patrocinio legale è affidato alla Regia avvocatura erariale.

L'avvocatura erariale assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'Azienda nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora l'Azienda ne faccia richiesta e l'avvocato generale ne riconosca l'opportunità.

Fatta eccezione pei giudizi innanzi ai conciliatori ed ai pretori, le citazioni, le sentenze, ed ogni altro atto giudiziario devono essere notificati, a pena di nullità da pronunziarsi anche di ufficio, al Ministro per i lavori pubblici in rappresentanza dell'Azienda, presso l'ufficio dell'avvocatura erariale nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale viene introdotta o pende la causa, o che abbia pronunziato la sentenza.

Art. 27.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, potranno essere risoluti i contratti di appalto in corso per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, restando esonerata l'Amministrazione dal corrispondere all'appaltatore il decimo dell'importo delle opere non eseguite in deroga al disposto dell'art. 345 della legge sui lavori pubblici.

Art. 28.

Il provento netto delle conciliazioni, oblazioni e condanne alle pene pecuniarie previste dalle vigenti leggi e dai regolamenti in materia di polizia e di circolazione stradale, da qualunque ufficiale od agente autorizzato esse siano accertate, se l'accertamento sia avvenuto sulle strade statali, è per intero devoluto all'Azienda autonoma statale della strada.

Il Ministro per i lavori pubblici determinerà ogni anno quale parte dei proventi delle contravvenzioni possa essere destinata per la concessione di premi di diligenza alla Milizia stradale, di premi di manutenzione ai cantonieri e capi cantonieri, e quale alla Cassa pensioni dei cantonieri stessi.

Art. 29.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, potrà essere istituita, dopo il primo biennio di funzionamento dell'Azienda, una tassa di bollo sulle automobili temporaneamente introdotte in Italia nella misura massima di L. 200 per ogni automobile.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze, e udito il Consiglio dei Ministri, potranno essere assegnati all'Azienda nuovi cespiti in relazione al progressivo incremento dei servizi che le sono affidati.

Art. 30.

Per l'esercizio finanziario 1928-29 il bilancio dell'Azienda sarà approvato con decreto Reale su proposta dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici, saranno assegnati ai capitoli del bilancio i fondi disponibili per residui passivi concernenti i servizi trasferiti all'Azienda al 30 giugno 1928.

L'Azienda provvederà a soddisfare gli oneri dipendenti dai servizi suddetti relativi agli esercizi decorsi.

I proventi riscossi a tutto il 30 giugno 1928 per la tassa di circolazione di cui alla legge 30 dicembre 1923, n. 2383, ai Regi decreti 3 gennaio 1926, n. 44, e 20 settembre 1926, n. 1643, restano acquisiti allo Stato che devolverà alle Provincie ed ai Comuni la loro quota riferibile al primo semestre del 1928 ed all'Azienda metà del provento netto.

I proventi riscossi a tutto il 30 giugno 1928 per contributo di miglioramento stradale di cui al R. decreto 29 dicembre 1927, n. 2446, restano acquisiti allo Stato che li devolverà per metà all'Azienda e per l'altra metà alle Provincie ed ai Comuni nella proporzione stabilita per le quote di partecipazione alla tassa di circolazione sulle automobili.

I proventi di cui ai commi precedenti riscossi dal 1° luglio 1928 in poi restano per intero all'Azienda.

Art. 31.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Azienda autonoma statale della strada è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato.

Art. 32.

La Corte dei conti vigila sulle entrate, fa il riscontro consuntivo sulle spese dell'Azienda ed ha il diritto di richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

Le dette attribuzioni della Corte dei conti si esercitano per mezzo di un ufficio speciale da istituirsi presso la direzione generale dell'Azienda, con personale appartenente alla Corte dei conti senza che ciò importi comunque aumento di posti nei ruoli organici del personale della Corte stessa.

Art. 33.

Il direttore generale presenta al Ministro per i lavori pubblici, entro il mese di novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'Azienda durante il precedente anno finanziario nella quale sia data ragione dei contratti importanti stipulati, delle entrate e delle spese dell'Azienda, dei risultati conseguiti nella progressiva sistemazione delle strade e dello stato di manutenzione della viabilità.

Art. 34.

Con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, sarà provveduto alla istituzione di una Milizia stradale che costituirà un reparto speciale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, alla quale saranno affidati, in concorso degli altri organi competenti a tenore delle vigenti leggi, la difesa del patrimonio stradale, la disciplina della circolazione in confronto di tutti gli utenti sulla rete gestita dall'Azienda, la sorveglianza delle segnalazioni stradali, il servizio delle informazioni stradali e quello del soccorso automobilistico.

Le norme organiche e disciplinari per la costituzione ed il funzionamento della Milizia saranno stabilite con apposito regolamento da emanarsi in armonia con le leggi vigenti dal Capo del Governo su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze e per la guerra.

Art. 35.

I funzionari tecnici del Real Corpo del Genio civile di grado non superiore all'ottavo possono essere ammessi a far passaggio nel ruolo degli ufficiali della Milizia stradale purchè sieno riconosciuti idonei dalle Commissioni di avanzamento e colle modalità che saranno stabilite con le norme da emanarsi a termini dell'articolo precedente.

Un numero di posti equivalente a quello che si renderà vacante nei ruoli del Genio civile per l'avvenuto passaggio nei quadri degli ufficiali della Milizia stradale dei funzionari suddetti andrà in aumento dell'organico della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

E' data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di provvedere a nuove assunzioni di personale nei ruoli tecnici del Genio civile, per coprire i posti che si renderanno vacanti in seguito ai passaggi di cui ai precedenti commi, fino ad un massimo di venti posti. I posti eccedenti tale numero dovranno essere soppressi.

La ripartizione fra i vari gradi dei posti che dovranno essere soppressi sarà stabilita, con criterio di proporzionalità, mediante decreto da emanarsi dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per i lavori pubblici.

Art. 36.

A cura del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, sarà altresì provveduto:

1° alla istituzione ed all'ordinamento di un canone sulla pubblicità lungo le strade statali i cui proventi saranno devoluti a favore dell'Azienda;

2° alla revisione della misura dei canoni di concessioni ed autorizzazioni per la occupazione e l'attraversamento delle strade gestite dall'Azienda. Quando la revisione concerne canoni dovuti per l'occupazione e l'attraversamento della sede stradale con ferrovie, tramvie e funivie la revisione stessa sarà fatta dal Ministro per i lavori pubblici d'intesa con quello per le comunicazioni.

Art. 37.

L'esercizio finanziario dell'Azienda decorre dal 1° luglio di ogni anno ed ha termine al 30 giugno dell'anno successivo.

L'Azienda inizierà la propria gestione il 1° luglio del 1928.

Art. 38.

A datare dal 1° luglio 1928 la Direzione generale della viabilità ed il relativo posto di direttore generale della viabilità presso il Ministero dei lavori pubblici sono soppressi.

Il Ministro per i lavori pubblici provvederà, con suo decreto, ad assegnare le attuali attribuzioni della Direzione generale della viabilità che non vengono trasferite all'Azienda autonoma statale della strada ad altro servizio del Ministero.

Art. 39.

E' data facoltà al Governo del Re di emanare norme aventi forza di legge per provvedere alla classificazione, alla costruzione, alla manutenzione, sistemazione e polizia delle strade pubbliche non contemplate nella presente legge.

Art. 40.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 41.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici ed occorrendo di concerto con gli altri Ministri interessati, sarà provveduto, anche derogando alle disposizioni legislative vigenti, a quanto altro occorra per l'attuazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Elenco delle strade statali.

Classificazione numerica	Denominazione della strada	Percorso della strada
N. 1	Via Aurelia	Roma — Civitavecchia — Grosseto — Livorno — Pisa — Genova — Imperia — Ventimiglia — Confine francese, con diramazione dai pressi di Tarquinia a Vetralla.
» 2	Via Cassia	Roma — Vetralla — Viterbo — Montefiascone — Radicofani — Siena — Poggibonsi — Firenze.
» 3	Via Flaminia	Roma — Civitacastellana — Terni — Spoleto — Foligno — Stazione di Fossato di Vico — Cagli — Calmazzo — Fano.
4	Via Salaria	Roma — Passo Corese — Rieti — Antrodoco — Arquata del Tronto — Ascoli Piceno — Innesto con la n. 16 a Porto d'Ascoli.
» 5	Via Tiburtina	Roma — Tivoli — Avezzano — Innesto con la n. 83 presso Cerchio — Raiano — Popoli — Pescara.
» 6	Via Casilina	Roma — Labico — Frosinone — Ceprano — Arce — Cassino — Stazione di Caianello — Innesto con la n. 7 presso Capua.
» 7	Via Appia	Roma — Velletri — Terracina — Capua — Napoli — Marigliano — Avellino — Atripalda — Bivio Sant'Angelo dei Lombardi — Lioni — Ruoti — Potenza — Castellaneta — Taranto — Francavilla — Brindisi.
» 8	Via Ostiense	Roma — Marina di Ostia.
» 9	Via Emilia	Rimini — Forlì — Bologna — Modena — Reggio Emilia — Parma — Piacenza — Milano. Diramazione: Fidenza — Salsomaggiore.
» 10	Padana Inferiore	Torino — Moncalieri — Poirino — Alessandria — Tortona — Casteggio — Piacenza — Cremona — Mantova — Monselice.
» 11	Padana Superiore	Torino — Settimo — Chivasso — Vercelli — Novara — Milano — Treviglio — Rovato — Brescia — Verona — Vicenza — Padova — Mestre (Venezia).
» 12	Dell'Abetone e del Brennero	Pisa — Lucca — Bagni di Lucca — San Marcello Pistoiese — Passo dell'Abetone — Pievepelago — Modena — Poggio Rusco — Nogara — Verona — Ala — Rovereto — Trento — Lavis — San Michele — Bolzano — Bressanone — Vipiteno — Brennero (Confine).

Classificazione numerica	Denominazione della strada	Percorso della strada
N. 13	Pontebbana	Venezia (Mestre) — Treviso — Conegliano — Casarza Ponte della Delizia — San Daniele del Friuli — Bivio con la n. 52 presso la stazione per la Carnia — Pontebba — Tarvisio — Confine austriaco verso Thorl.
» 14	Della Venezia Giulia	Venezia (Mestre) — San Donà — Portogruaro — Cervignano — Monfalcone — Trieste — Obrovo — Mattuglie — Fiume.
» 15	Via Flavia	Trieste — Stazione di Capodistria — Buie — Pisino — Dignano — Pola. Diramazione: Visignano — Parenzo.
» 16	Adriatica	Padova — Monselice — Rovigo — Ferrara — Alfonsine — Ravenna — Rimini — Fano — Ancona — Porto d'Ascoli — Pescara — Vasto San Severo — Foggia — Cerignola — Barletta — Bari — Fasano — San Vito — Brindisi — Lecce — Maglie — Alessano — Capo Santa Maria di Leuca.
» 17	Dell'Appennino Abruzzese ed Appulo-Sannitica	Antrodoco — Aquila — Popoli — Sulmona — Pettorano — Castel di Sangro — Ponte Zittola — Bivio per Isernia — Vinchiaturo — Volturara Appula — Lucera — Foggia.
» 18	Tirrena Inferiore	Napoli — Torre Annunziata — Salerno — Battipaglia — Rutino — Vallo — Torre Orsaia — Sapri — Paola — Sant'Eufemia — Nicastro — Monteleone — Reggio Calabria.
» 19	Delle Calabrie	Battipaglia — Eboli — Innesto con la n. 94 presso Auletta — Sala Consilina — Lagonegro — Castrovillari — Spezzano — Cosenza — Soveria Mannelli — Tiriolo — Catanzaro — Innesto con la n. 106 a Catanzaro Marina. Diramazione: Tirolo — Stazione di Marcellinara — Innesto con la n. 18.
» 20	Del Colle di Tenda e di Valle Roia	Dall'innesto con la n. 10 presso Moncalieri per Savigliano — Cuneo — Borgo San Dalmazzo — Colle di Tenda (passaggio interno ed esterno) al confine francese e dall'altro confine francese a Ventimiglia.
» 21	Della Maddalena	Borgo San Dalmazzo — Colle dell'Argentera — Confine francese al Colle della Maddalena.
N. 22	Di Val Magra	Innesto con la n. 28 presso Mondovì — Morozzo — Cuneo — Prazzo — Acceglio.
» 23	Del Colle di Sestrières	Bivio con la n. 10 presso il Sangone — Pinerolo — Colle di Sestrières — Cesana.
» 24	Del Monginevro	Susa — Cesana — Monginevro.
» 25	Del Moncenisio	Torino — Susa — Moncenisio.
» 26	Della Val D'Aosta	Chivasso — Aosta — Piccolo San Bernardo.
» 27	Del Gran S. Bernardo	Aosta — Gran San Bernardo.
» 28	Del Colle di Nava	Innesto con la n. 20 presso Genola — Mondovì — Ceva — Colle di Nava — Imperia, con diramazione Ceva — Carcare.
» 29	Del Colle di Cadibona	Innesto con la n. 10 presso Poirino — Alba — Carcare — Savona.
» 30	Di Val Bormida	Alessandria — Acqui — Innesto con la n. 29 presso Dego.
» 31	Del Monferrato	Vercelli — Casale — Innesto con la n. 10 presso Alessandria.
» 32	Ticinese	Novara — Innesto con la n. 33 presso Arona.
» 33	Del Sempione	Milano — Gallarate — Arona — Gravellona — Confine svizzero del Sempione.
» 34	Del Lago Maggiore	Gravellona — Confine svizzero verso Brissago.
» 35	Dei Giovi	Da Genova per Ronco — Serravalle a Tortona con diramazione da Serravalle a Spineta presso Alessandria e da Casteggio per Pavia — Milano — Asnago — Como al confine svizzero verso Chiasso.
» 36	Del Lago di Como e dello Spluga	Milano — Lecco — Chiavenna — Spluga — Confine svizzero.
» 37	Del Maloia	Chiavenna — Confine svizzero presso Castasegna.
» 38	Dello Stelvio	Innesto con la n. 36 presso Colico — Sondrio Tresenda — Tirano — Bormio — Stelvio — Spondigna — Merano — Bolzano con diramazioni dalla Madonna di Tirano al confine svizzero verso Poschiavo, e dai pressi dello Stelvio al confine svizzero di Val Muranza.

Classificazione numerica	Denominazione della strada	Percorso della strada
N. 39	Del Passo di Aprica	Tresenda — Aprica — Edolo.
» 40	Del Passo di Resia	Spondigna — Sluderno — Confine austriaco al passo di Resia.
» 41	Di val Monastero	Sluderno — Confine svizzero verso Münster.
» 42	Del Tonale e della Mendola	Treviglio — Bergamo — Lovere — Breno — Edolo — Passo del Tonale — Ponte Mostizzolo — La Mendola — Bolzano.
» 43	Della val di Non	Ponte Mostizzolo — Cles — Innesto con la n. 12.
» 44	Del Passo del Giovo	Merano — Passo del Giovo — Vipiteno.
» 45	Della val Trebbia e del Caffaro	Da Genova per Bobbio a Piacenza e da Cremona per Brescia — Caffaro — Tione a Trento.
» 46	Del piano delle Fugazze	Vicenza — Schio — Piano delle Fugazze — Rovereto.
» 47	Della val Sugana	Padova — Bassano — Primolano — Levico — Trento.
» 48	Delle Dolomiti	Lavis — Predazzo — Campitello — Livinallongo — Cortina d'Ampezzo — Auronzo — Cimagogna — con diramazione per il Lago di Misurina fino a Carbonin.
» 49	Della Pusteria	Innesto con la n. 12 presso Bressanone — San Candido — Confine austriaco alla Drava.
» 50	Del Grappa e del passo di Rolle	Ponte nelle Alpi — Belluno — S. Giustina — Feltre — Arten — Fonzaso — Pontet — Fiera di Primiero — Passo di Rolle — Predazzo — con diramazione da Arten a Primolano.
» 51	Di Alemagna	Innesto con la n. 13 presso Conegliano — Vittorio Veneto — Ponte nelle Alpi — Tai di Cadore — Cortina d'Ampezzo — Carbonin — Dobbiaco — con diramazione Tai — Pieve di Cadore — Lozzo, innesto con la n. 52.
» 52	Carnica	Innesto con la n. 13 presso la stazione per la Carnia — Tolmezzo — Ampezzo — Santo Stefano di Cadore — Passo di Monte Croce di Comelico — San Candido, con diramazione da Tolmezzo per Paluzza al Passo di Monte Croce Carnico.
N. 53	Postumia	Vicenza — Castelfranco — Treviso — Motta di Livenza — Portogruaro — Innesto con la n. 13 presso il ponte della Delizia.
» 54	Del Friuli	Innesto con la n. 13 presso Codroipo — Udine — Caporetto — Saga — Plezzo — Passo del Predil (doppio percorso) — Tarvisio — confine jugoslavo verso Radece.
» 55	Dell'Isonzo	Innesto con la n. 14 presso Duino — Iamiano — Merna — Gorizia — Bivio di Uznik — Innesto a Caporetto con la n. 54.
» 56	Di Aidussina	Gorizia — Aidussina — Zolla — Confine jugoslavo verso Kalce.
» 57	Del Vipacco e dell'Idria.	Da Prevallo per Vipacco all'innesto con la n. 56 ad Aidussina e da Zolla sulla n. 56 per Godovici — Idria — Santa Lucia al bivio di Uznik — con diramazione da Godovici al confine jugoslavo verso Hotedrazica.
» 58	Delle Grotte di Postumia	Innesto con la n. 14 presso Trieste — Opcina — Sesana — Storye — Senosecchia — Prevallo — Postumia — Confine jugoslavo verso Planina.
» 59	Di Bisterza	Innesto con la n. 14 sotto Rupa — Bisterza — Postumia.
» 60	Del Monte Maggiore	Pisino — Mattuglie — Confine jugoslavo verso Castua.
» 61	Liburnica	Dignano — Albona — Fianona — Abbazia, innesto con la n. 14.
» 62	Della Cisa	Sarzana — Aulla Pontremoli — Fornovo — Parma — Guastalla — Mantova — Roverbella — Verona.
» 63	Del Valico di Cerreto	Aulla — Passo del Cerreto — Castelnuovo Monti — Reggio Emilia — Innesto presso Guastalla con la n. 62.
» 64	Porrettana	Ponte Petri — Bagni della Porretta — Vergato — Bologna — Ferrara.
» 65	Della Futa	Firenze — Passo della Futa — Bologna.
» 66	Pistoiese	Firenze — Pistoia — Ponte Petri — Innesto con la n. 12 presso San Marcello Pistoiese.

Classificazione numerica	Denominazione della strada	Percorso della strada
N. 67	Tosco-Romagnola	Pisa — Empoli — Firenze — Pontassieve — Forlì — Ravenna — Porto Corsini.
» 68	Di Val di Cecina	Innesto con la n. 1 presso Cecina — Volterra — Innesto con la n. 2 presso Poggibonsi.
» 69	Di Val d'Arno	Innesto con la n. 67 presso Pontassieve — San Giovanni Valdarno — Arezzo.
» 70	Della Consuma	Innesto con la n. 69 presso Pontassieve — Valico della Consuma — Innesto con la n. 71 presso Bibbiena.
» 71	Umbro-Casentinese	Montefiascone — Orvieto — Bivio Stazione Chiusi — Innesto con la n. 75 presso Terontola — Arezzo — Bibbiena — Bagno di Romagna — Valico dei Mandrioli — Cesena.
» 72	Di San Marino	Rimini — Confine San Marino.
» 73	Senese-Aretina e di Bocca Trabaria	Dall'innesto con la n. 1 presso Montepescali per Roccastrada — Siena all'innesto con la n. 71 presso Arezzo e da Arezzo per San Sepolcro — Valico di Bocca Trabaria — Urbania — Urbino a Calmazzo.
» 74	Maremmana	Dall'innesto con la n. 1 presso la stazione di Albegna per Manciano e Pitigliano all'innesto con la n. 2 e da questa all'innesto con la n. 71.
» 75	Centrale Umbra	Innesto con la n. 71 — Terontola — Perugia — Foligno.
» 76	Della Val d'Esino	Innesto con la n. 3 presso Fossato di Vico — Iesi — Innesto con la n. 16 presso Falconara.
» 77	Della Val di Chienti	Foligno — Macerata — Innesto con la n. 16 presso Loreto.
» 78	Picena	Innesto con la n. 77 presso Macerata — Amandola — Innesto con la n. 4.
» 79	Ternana	Orvieto — Todi — Terni — Rieti.
» 80	Del Gran Sasso d'Italia	Aquila — Montorio al Vomano — Teramo — Innesto con la n. 16 presso Giulianova.
» 81	Picena-Aprutina	Innesto con la n. 4 presso Ascoli — Teramo — Penne — Chieti.
N. 82	Della Valle del Liri	Da Avezzano per Sora all'innesto con la n. 6 ed Arce e dalla n. 6 a Ceprano per Pico all'innesto con la n. 7 ad Itri.
» 83	Marsicana	Innesto con la n. 5 presso Cerchio — Gioia de' Marsi — Innesto con la n. 17 al Ponte Zittola.
» 84	Frentana	Innesto con la n. 17 presso Roccaraso — Casoli — Lanciano — Stazione di San Vito Chietino.
» 85	Venafrana	Innesto con la n. 6 presso la stazione di Caianello — Venafro — Innesto colla n. 17 presso Isernia.
» 86	Istonia	Innesto con la n. 7 presso Forlì del Sannio — Carovilli — Agnone — Cupello — Stazione di Vasto.
» 87	Sannitica	Napoli — Caserta — Caiazzo — Guardia Sanframondi — Bivio presso Ponte Landolfo con la strada n. 88 — Vinchiaturo — Campobasso — Larino — Innesto con la n. 16 presso Termoli.
» 88	Dei due Principati	Salerno — Mercato San Severino — Avellino — Benevento. Innesto con la n. 87 presso Ponte Landolfo.
» 89	Garganica	San Severo — San Nicandro — Vieste — Manfredonia — Foggia.
» 90	Delle Puglie	Innesto con la n. 7 presso Avellino — Grottaminarda — Ariano — Foggia.
» 91	Della Valle del Sele	Innesto con la n. 90 a Grottaminarda — Castel Baronia — Bivio per Contursi — Innesto presso Eboli con la n. 19.
» 92	Dell'Appennino Meridionale	Potenza — Laurenzana — Corleto Perticara — S. Arcangelo — Senise — Cerchiara — Stazione Torre Cerchiara.
» 93	Appulo Lucana	Barletta — Canosa — Bivio per Melfi — Atella — Innesto con la n. 7 presso Potenza.
» 94	Del Varco di Pietra Stretta	Innesto con la n. 19 presso Auletta — Vietri — Potenza.
» 95	Di Brienza	Innesto con la n. 94 presso la stazione di Tito — Brienza — Innesto colla n. 19 presso Atena.

Classificazione numerica	Denominazione della strada	Percorso della strada
N. 96	Barese	Innesto con la n. 7 presso Tolve — Irsina — Gravina — Altamura — Modugno — Bari.
» 97	Delle Murge	Innesto con la n. 98 presso Canosa — Spinazzola — Gravina.
» 98	Andriese-Coratina	Canosa — Andria — Corato — Modugno.
» 99	Di Matera	Altamura — Matera — Innesto con la n. 7 presso Miglionico.
» 100	Di Gioia del Colle	Bari — Gioia del Colle — Mottola — Innesto con la n. 7.
» 101	Salentina	Lecce — Gallipoli.
» 102	Di Otranto	Innesto con la n. 16 presso Zollino — Martano — Otranto.
» 103	Di Val d'Agri	Innesto con la n. 19 presso Montesano — Moliterno — Corleto Perticara — Craco — Stazione di Montalbano Ionico.
» 104	Sapri-Ionio	Da Sapri all'innesto con la n. 19 presso Lago Serino e da questa sopra Lauria per Latronico e Senise alla stazione di Nova Siri.
» 105	Di Castrovillari	Belvedere Marittimo — Castrovillari. Innesto con la n. 92 presso Francavilla.
» 106	Ionica	Reggio Calabria — Gerace — Punta di Stilo — Catanzaro Marina — Cotrone — Innesto con la n. 108 presso Cariati — Innesto con la n. 19 presso Spezzano Albanese.
» 107	Silana-Cotronese	Dalla Marina di Paola all'innesto con la n. 19 presso la stazione di Castiglione Cosentino e da Cosenza per Sella Gradina — Bivio S. Severina e Bivio Manile all'innesto con la n. 106 presso Cotrone.
» 108	Silana di Cariati	Dalla stazione ferroviaria di Serra Aiello per Aiello e Grimaldi alla n. 19; da questa presso Coraci per Colosimi alla n. 107 e da questa presso S. Giovanni in Fiore per Savelli alla stazione di Cariati.
» 109	Della Piccola Sila	Dalla stazione di Nicastro per Nicastro a Soveria Mannelli sulla n. 19; da questa per Taverna e Mesuraca all'innesto Gazzani sulla 107 e da Bivio Manile su questa alla stazione di Cutro.
N. 110	Di Montecucco e di Monte Pecoraro	Stazione di Francavilla Angitola — Valichi di Montecucco e di Monte Pecoraro — Stilo — Innesto con la n. 106 con diramazione Mangiatorella — Ferdinandea.
» 111	Gioia Tauro-Gerace-Marina	Dalla Marina e dalla stazione di Gioia Tauro per Cittanova a Gerace Marina.
» 112	D'Aspromonte	Innesto con la n. 18 presso Bagnara — Marina di Bovalino.
» 113	Settentrionale Sicula	Messina — Patti — Cefalù — Termini — Palermo — Sferracavallo — Alcamo — Trapani.
» 114	Orientale Sicula	Messina — Catania — Lentini — Siracusa.
» 115	Sud Occidentale Sicula	Trapani — Marsala — Mazzara — Castelvetrano — Innesto con la n. 118 presso Agrigento — Terranova — Modica — Spaccaforno — Siracusa.
» 116	Randazzo-Capo d'Orlando	Stazione di Naso — Capo d'Orlando — Innesto con la n. 120 a Randazzo.
» 117	Centrale Sicula	Santo Stefano di Camastra — Nicosia — Quadrivio della Misericordia presso Enna — Piazza Armerina — Terranova di Sicilia.
» 118	Corleonese-Agrigentina	Innesto con la n. 121 presso Marineo — Corleone Bivona — Agrigento — Innesto con la n. 115.
» 119	Di Gibellina	Alcamo — Gibellina — Santa Ninfa — Castelvetrano.
» 120	Dell'Etna e delle Madonie	Innesto con la 113 presso la stazione di Cerda — Caltavuturo — Petralia Sottana — Cerami — Randazzo — Innesto con la n. 114 presso Fiumefreddo.
» 121	Catanese	Da Catania per Adernò alla n. 117 presso Leonforte e da questa presso Enna per Barriera Noce e Vallelunga all'innesto con la n. 113 presso Palermo.
» 122	Agrigentina	Agrigento — Canicattì — Caltanissetta — Incontro con la n. 117 al bivio Benesiti con la diramazione da Caltanissetta alla contrada Barriera Noce sulla n. 121.
» 123	Di Licata	Canicattì — Campobello — Licata.

Classificazione numerica	Denominazione della strada	Percorso della strada
N. 124	Siracusana	Innesto con la n. 117 presso San Cono — Caltagirone — Vizzini — Palazzolo — Floridia Siracusa.
» 125	Orientale Sarda	Cagliari — Muravera — Tortolì — Dorgali — Siniscola — Terranova Pausania.
» 126	Occidentale Sarda	Porto Botte — Iglesias — Oristano — Cuglieri — Suni — Alghero — Sassari con diramazione Alghero — Porto Conte.
» 127	Settentrionale Sarda	Terranova Pausania — Tempio P. — Laerru — Sassari — Porto Torres.
» 128	Centrale Sarda	Dalla n. 127 presso Sassari per Mores — Ozieri alla n. 129 e da questa per Oniferi — Sorgono — Laconi all'innesto con la n. 131 presso Monastir.
» 129	Trasversale Sarda	Marina di Orosei — Nuoro — Silanus — Suni — Bosa Marina.
» 130	Iglesiente	Cagliari — Decimo — Iglesias.
» 131	Arborense	Cagliari — Monastir — Sanluri — Innesto con la n. 126 fra Oristano e Terralba.
» 132	Di Ozieri	Ozieri — Martis.
» 133	Di Santa Teresa di Gallura e di Palau	Da Tempio Pausania alla Marina di Palau con diramazione per Santa Teresa di Gallura.
» 134	Di Castel Sardo	Innesto con la n. 127 a Rio Tesciu — Castel Sardo.
» 135	Litoranea Zaratina	Confine jugoslavo sud presso Sant'Elena — Bivio San Giovanni — Confine jugoslavo N. O. verso Cosino.
» 136	Mediana Zaratina	Porto di Zara — Bivio San Giovanni — Casali di Mussap — Confine jugoslavo N. E. verso Murvizza.
» 137	Orientale Zaratina	Porto di Zara — Bivio San Giovanni — Confine orientale jugoslavo verso Zemonico, con tratto in condominio col Regno S. H. S. lungo il confine Sud.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici: GIURIATI.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 1533.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1079.

Assunzione, da parte della Cassa di risparmio di Livorno, delle funzioni della Sezione credito e risparmio del Monte di pietà di Livorno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 14 giugno 1923, n. 1396, ed il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1305, che modificano la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà ed il regolamento per la sua applicazione;

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio;

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che porta modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Considerata l'urgente ed assoluta necessità di procedere ad un organico ordinamento della Cassa di risparmio di Livorno e del Monte di pietà di Livorno, per il migliore sviluppo dei due enti e nell'interesse delle funzioni del credito che essi compiono;

Vedute le deliberazioni della Cassa di risparmio di Livorno e del Monte di pietà di Livorno, rispettivamente in data 19 febbraio 1928 e 24 febbraio 1928;

Veduta la situazione dei conti della Sezione credito e risparmio del Monte di pietà di Livorno redatta in data 29 febbraio 1928 dai rappresentanti del Monte di pietà stesso e dai rappresentanti della Cassa di risparmio di Livorno;

Udito il parere dell'Istituto di emissione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa di risparmio di Livorno rileva ed assume definitivamente la Sezione credito e risparmio del Monte di pietà di Livorno, diventando conseguentemente cessionaria di tutti i diritti, azioni e ragioni, giudiziari e non giudiziari, di qualsiasi genere e natura, nessuno eccettuato, e quanto altro di spettanza del Monte di pietà di Livorno (Sezione credito e risparmio), assumendone d'altra parte tutte le obbligazioni passive, nessuna eccettuata, con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 205. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1534.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1081.

Riunione dei comuni di La Valle, Longiarù e San Martino in un unico Comune con denominazione e capoluogo « San Martino in Badia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di La Valle, Longiarù e San Martino, in provincia di Bolzano, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « San Martino in Badia ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 207. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1535.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1080.

Riunione dei comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno, Mercenasco, e della frazione Carrone del comune di Candia, in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Strambino Romano ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Strambino, Romano Canavese, Scarmagno, Mercenasco, e la frazione Carrone del comune di Candia, in provincia di Aosta, sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Strambino Romano ».

Art. 2.

I confini della frazione Carrone sono delineati in conformità della pianta planimetrica, vistata in data 8 febbraio 1928 - Anno VI - dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Torino.
Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, è demandato di determinare, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, le condizioni della riunione dei Comuni di cui all'art. 1, nonchè di provvedere al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Strambino Romano e di Candia, in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con l'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 206. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1536.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1082.

Aggregazione dei comuni di Castel Seprio e Rovate a quello di Carnago.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castel Seprio e Rovate sono aggregati a quello di Carnago.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 272, *foglio* 208. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1537.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1083.

Riunione dei comuni di Corvara in Passiria, Moso e Plata in un unico Comune con capoluogo Moso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Corvara in Passiria, Moso e Plata, in provincia di Bolzano, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Moso.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti del l'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 209. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1538.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1084.

Aggregazione del comune di Barza a quello di Ispra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Barza è aggregato a quello di Ispra.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Varese, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 210. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 1539.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1085.

Riunione dei comuni di Correzzo e Gazzo Veronese in un unico Comune denominato « Gazzo Veronese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Correzzo e Gazzo Veronese, in provincia di Verona, sono riuniti in unico Comune denominato « Gazzo Veronese ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 211. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1540.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n 1086.

Riunione dei comuni di Lucino e Montano Comasco in un unico Comune denominato « Montano-Lucino » con capoluogo Lucino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Lucino e Montano Comasco, in provincia di Como, sono riuniti in unico Comune denominato « Montano-Lucino » con capoluogo Lucino.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 212. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1541.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1087.

Riunione dei comuni di Zorzino e Riva di Solto in un unico Comune denominato « Riva di Solto ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Zorzino e Riva di Solto, in provincia di Bergamo, sono riuniti in unico Comune denominato « Riva di Solto ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 213 — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1542.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1088.

Riunione dei comuni di Challant-Saint-Victor e Challant-Saint-Anselme in un unico Comune denominato « Challant » con capoluogo Challant-Saint-Victor.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Challant-Saint-Victor e Challant-Saint-Anselme, in provincia di Aosta, sono riuniti in unico Comune denominato « Challant » con capoluogo Challant-Saint-Victor.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 214. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1543.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1089.

Aggregazione dei comuni di Camino di Codroipo e Rivolto al comune di Codroipo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Camino di Codroipo e Rivolto sono aggregati a quello di Codroipo.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 215. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1544.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1090.

Aggregazione dei comuni di Camporosso in Valcanale e Fusine in Valromana al comune di Tarvisio.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Camporosso in Valcanale e Fusine in Valromana sono aggregati al comune di Tarvisio.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 216. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1545.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1092.
Riunione dei comuni di Curon, Résia, San Valentino alla Mutta e Vallelunga in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Curon-Venosta ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Curon, Résia, San Valentino alla Mutta e Vallelunga, in provincia di Bolzano, sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Curon-Venosta ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 218. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1546.

REGIO DECRETO 26 aprile 1928, n. 1091.
Aggregazione del comune di Vanga a quello di Rénon.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Vanga è aggregato a quello di Rénon.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 272, foglio 217. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1928.
Scioglimento delle Amministrazioni delle Confraternite del SS. Sacramento, di S. Antonio di Padova, e della SS. Trinità, in Pratola Peligna, e nomina del commissario straordinario.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuta l'opportunità di provvedere a riforme nell'ordinamento delle Confraternite del SS. Sacramento, di S. Antonio di Padova e della SS. Trinità, aventi sede in Pratola Peligna, allo scopo di coordinare l'azione di detti sodalizi agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;
Vista la proposta del prefetto di Aquila;
Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Le Amministrazioni delle Confraternite del SS. Sacramento, di S. Antonio di Padova, e della SS. Trinità in Pratola Peligna sono sciolte.
La temporanea gestione delle Confraternite suddette è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. dott. Giovanni Grasso, consigliere nell'Amministrazione dell'interno, con l'incarico di promuovere, nel termine di mesi sei, tutte le riforme che riterrà opportune nei riguardi degli enti stessi, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica. Nelle attribuzioni conferite al predetto commissario, s'intendono compresi anche i poteri spettanti alle assemblee degli inscritti ai predetti sodalizi.

Il prefetto di Aquila è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 4 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 21 aprile 1928.
Sostituzione di due membri della Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 10 della legge 8 giugno 1925, n. 969, « Organizzazione della Nazione per la guerra », che dà incarico al Regio Governo di predisporre apposito regolamento inteso a disciplinare le requisizioni del tempo di guerra;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 9 novembre 1926 che istituisce la Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 31 marzo 1927 relativo alla nomina di due altri membri della Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni;

Decreta:

Il capitano di vascello Baccon Ernesto è nominato membro della Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni, dal 1° marzo 1928, in sostituzione del capitano di vascello Gambardella Sem.
Il tenente colonnello di porto Viale Antonio è nominato membro della Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni, dal 1° marzo 1928, in sostituzione del colonnello di porto Gerbi Gino.
Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1928.
Sostituzione del commissario straordinario del Comitato filantropia senza sacrifici, con sede in Livorno.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 22 ottobre 1926, con il quale fu dichiarata sciolta l'Amministrazione del « Comitato filantropia senza sacrifici » di Livorno, affidandosi la temporanea gestione dell'istituzione medesima al cav. uff. dottore Angelo Zurma con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, le opportune riforme nello statuto e nell'amministrazione del sodalizio stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica locale;
Visti i decreti Ministeriali 6 aprile, 5 novembre 1927 e 6 febbraio 1928, con i quali si prorogavano i termini assegnati al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori;
Ritenuto che il commissario stesso ha rassegnato le dimissioni dall'incarico affidatogli e che, pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;
Vista la proposta del prefetto;
Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

La gestione del « Comitato filantropia senza sacrifici » di Livorno è affidata, ai fini del citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, al cav. rag. Ferdinando Zardoni con l'incarico di proporre, nel termine di mesi tre, le riforme che riterrà opportune nello statuto e nell'amministrazione dell'Opera pia medesima, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della pubblica beneficenza locale.
Il prefetto di Livorno è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 aprile 1928 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 23 maggio 1928-VI, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la convalidazione del R. decreto 10 maggio 1923, n. 1047, che autorizza la 20ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 30 maggio 1928 - Anno VI

Francia	74.74	Belgrado	33.45
Svizzera	365.90	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.667	Albania (Franco oro)	364.80
Olanda	7.662	Norvegia	5.085
Spagna	317.47	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.65	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.546	Polonia (Sloty)	213.50
Vienna (Schillinge)	2.675	Danimarca	5.097
Praga	56.35	Rendita 3,50 %	75.30
Romania	11.725	Rendita 3,50 % (1902)	70 —
Peso argentino Carta	18.34	Rendita 3 % lordo	46 —
Peso argentino Oro	8.07	Consolidato 5 %	87.10
New York	18.979	Littorio 5 %	86.90
Dollaro Canadese	18.935	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.25
Oro	366.21		

BANCA

Capitale nominale L. 240,000,000

Situazione al 10

ATTIVO.			DIFFERENZE con la situazione al 30 aprile 1928 (migliaia di lire)
Oro in cassa . . . . L.		4,812,407,468.30	+ 40,112
Altre valute auree:			
Crediti su l'estero . . . . L.	6,066,296,889.05		— 179,435
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . . . . »	1,493,116,397.06		+ 8
		7,559,413,286.11	— 179,427
Riserva totale . . . L.		12,371,820,754.41	— 139,315
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1,847,712,566.95	—
Cassa . . . . »		158,525,984.57	— 12,171
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		2,980,742,787.12	— 83,249
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4,131,099.20	— 2,563
Anticipazioni: su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato o cartelle fondiarie . . . . L.	872,963,197.39		
Anticipazioni: su sete e bozzoli . . . . »	1,062,189.26		
		874,025,386.65	— 127,969
Titoli dello Stato e titoli garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . L.		999,395,201.20	— 601
Conti correnti attivi nel Regno:			
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . L.	46,610,947.74		— 21,427
altri . . . . »	82,570,828.26		+ 6,127
		129,181,776 —	— 15,300
Credito di interessi per conto dell'Istituto di liquidazioni . . . . L.		276,352,650.83	—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		60,000,000 —	—
Immobili per gli uffici . . . . »		123,768,982.03	+ 106
Istituto di liquidazioni . . . . »		1,259,914,389.34	—
Partite varie:			
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . . L.	30,000,000 —		—
Impiego della riserva straordinaria . . . . . . »	12,025,000 —		—
Impiego della riserva speciale azionisti. . . . . . »	110,902,629.29		—
Impiego fondo pensioni . . . . »	171,067,045.66		—
Debitori diversi . . . . »	1,311,264,410.95		+ 51,157
		1,635,259,085.90	+ 51,157
Spese . . . . L.		33,874,097.04	+ 1,521
L.		22,754,704,761.24	—
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		37,222,725,774.61	— 1,263,759
L.		59,977,430,535.85	—
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		137,772,557.37	+ 3,663
TOTALE GENERALE . . . L.		60,115,203,093.22	— 1,588,480

Saggio normale dello sconto 6 % (dal 1° aprile 1928).

p. *Il ragioniere generale*: RIZZETTI.

(14990)

D'ITALIA

Versato L. 180,000,000

maggio 1928 (VI)

PASSIVO.

			Importo		[illegible] al 30 aprile 1928 migliaia di lire
Circolazione dei biglietti	L.		16,923,046,100 —	—	200,742
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		485,807,184.19	—	252,903
Depositi in conto corrente fruttifero	»		2,664,624,139.09	+	38,684
Conto corrente del Regio tesoro	»		300,000,000 —		—
	L.		20,373,477,423.28	—	414,961
Capitale	L.		240,000,000 —		—
Massa di rispetto	»		48,000,000 —		—
Riserva straordinaria	»		12,025,412.33		—
Conti correnti passivi	»		15,597,176.32	—	5,414
Conto corrente del R. Tesoro, vincolato	»		776,146,828.98	+	122,320
Partite varie:					
Riserva speciale azionisti	L.	110,902,766.20			—
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	46,000,000 —			—
Creditori diversi	»	994,560,565.86		—	38,393
			1,151,463,332.06	—	38,393
Rendite	L.		137,994,588.27		8,064
Utili netti dell'esercizio precedente	»		—		—
	L.		22,754,704,761.24		—
Depositanti	»		37,222,725,774.61	—	1,263,759
	L.		59,977,430,535.85		—
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		137,772,557.37	+	3,663
TOTALE GENERALE	L.		60,115,203,093.22	—	1,588,480

Rapporto della riserva (12,371,820,754.41) ai debiti (20,373,477,423.28) da coprire 60.72 per cento.

Il direttore generale: STRINGHER.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 419.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1260 — Data della ricevuta: 30 aprile 1926 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Costantini Caterina fu Stanislao — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 10.50 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1926.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1146 — Data della ricevuta: 17 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione della ricevuta: Filippo Gianfaglione fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 7 consolidato 3,50 per cento, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 659 — Data della ricevuta: 19 aprile 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: Fiore Michele fu Alberico — Titoli del debito pubblico: al portatore 3 — Rendita: L. 350 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 96 — Data della ricevuta: 6 agosto 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Alessandria — Intestazione della ricevuta: Molinatto Edoardo fu Ernesto per conto di Ponçini Epifania di Secondo — Titoli del debito pubblico: al portatore 2 — Rendita: L. 75 consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 515 — Data della ricevuta: 21 febbraio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione della ricevuta: avv. D'Alitto Giuseppe fu Cesare, per conto di altri — Titoli del debito pubblico: al portatore 6 — Rendita: L. 300 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 660 — Data della ricevuta: 3 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Luisa De Gennaro fu Antonio — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 460 consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 maggio 1928 - Anno VI

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione dello statuto del Consorzio d'irrigazione Diga Grotticelli (Caltanissetta).

Con decreto Ministeriale 28 maggio 1928, n. 2728, è stato approvato lo statuto del Consorzio d'irrigazione Diga Grotticelli, in provincia di Caltanissetta, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nella seduta del 26 febbraio 1928.

Nomina del commissario del Consorzio idro-agricolo bagherese (Palermo).

Con R. decreto 14 aprile 1928, n. 1445, registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 1928 al registro 10, foglio 81, è stato nominato Regio commissario del Consorzio idro-agricolo bagherese (Palermo) il cav. dott. Costanzo Andrea.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Programmi di esame per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore del Corpo di commissariato militare aeronautico.

Ad integrazione delle norme e programmi per gli esami di avanzamento ad anzianità ed a scelta degli ufficiali del Corpo di commissariato militare aeronautico — cui al R. decreto 6 ottobre 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 9 novembre 1927 — si comunicano qui appresso i programmi di esame (allegato *A*) per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore del Corpo suddetto:

PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ AL GRADO DI MAGGIORE.

Prova 1ª (scritta) — della durata di sei ore — consistente nello svolgimento di un tema sui servizi di commissariato.

Prova 2ª (orale) — Ordinamenti militari con speciale riguardo a quello della Regia aeronautica.

Ordinamento del Regio esercito — Amministrazione centrale della guerra — Circoscrizione militare territoriale ed organi relativi — Armi, corpi, centri, distretti, servizi, istituti, stabilimenti o reparti vari, tribunali, reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.

Ordinamento della Regia marina — Amministrazione centrale della marina — Circoscrizione militare marittima — Organi centrali e periferici — Servizi affidati alla Regia marina — Istituti — Stabilimenti.

La Regia aeronautica — Cenni storici sulla organizzazione della Regia aeronautica dalla costituzione del Commissariato per l'aeronautica ad oggi — Comando ed organi centrali — Comandante Supremo — Il Ministero della Regia aeronautica — Il capo di Stato Maggiore — Il Sottocapo di Stato Maggiore — Il Comitato tecnico dell'aeronautica — La circoscrizione militare aeronautica — Comandi di Z.A.T. — L'arma aeronautica: sue unità organiche — L'Aeronautica per l'Esercito — L'Aeronautica per la Regia marina — L'Aeronautica coloniale — Il servizio del Genio e di Commissariato — Le scuole.

Prova 3ª (orale) — Logistica in pace ed in guerra delle forze armate dello Stato.

Suoi compiti durante la mobilitazione — Durante e dopo le operazioni di guerra — Costituzione e funzionamento dei Comandi delle grandi unità — Ricognizioni interessanti l'impianto ed il funzionamento dei servizi — Servizio sanitario presso le unità mobilitate in zona di combattimento e nelle retrovie — Servizio di vettovagliamento presso l'Esercito mobilitato — Organizzazione e caratteristiche del servizio — Funzionamento di stazione — Servizio vestiario ed equipaggiamento e di cassa presso l'Esercito mobilitato — Analoghi servizi presso l'Aeronautica in guerra — Servizio dei trasporti in guerra: organizzazione, caratteristiche e funzionamento — Servizio postale e di polizia militare presso le forze mobilitate — Basi ordinarie ed eventuali della Regia marina per i servizi in guerra.

Prova 4ª (orale) — Merceologia con speciale riguardo ai servizi di commissariato.

Tecnologia sulle materie prime e loro trasformazione, sui prodotti interessanti l'alimentazione della truppa, gli oggetti del casermaggio, del vestiario ed equipaggiamento.

Prova 5ª (orale) — Nozioni generali sulla produzione ed approvvigionamento dei prodotti inerenti ai servizi d'istituto — Produzione e movimento commerciale in Italia e nelle Colonie delle principali materie prime e prodotti che interessano contemporaneamente, in fatto di alimentazione e del vestiario, l'Esercito e il Paese in tempo di pace e in tempo di guerra (frumento, granturco, segala, orzo, riso, avena, barbabietole, legumi e patate, vigneti, bovini, ovini, suini, lane, cotone, pelli).

Principali mercati mondiali dai quali il nostro Paese trae ciò che gli manca per i bisogni dell'alimentazione e del vestiario.

Prova scritta: coefficiente 3.

Prova orale: coefficiente 2 per ciascuna prova.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.